

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 57

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 22 dicembre 1993)

### INDICE

BORRONI, CHIARANTE: sul trasferimento del comandante del nucleo tributario della Guardia di finanza di Mantova capitano Donato Palladino (4-03212) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	Pag. 2087	LORETO: sugli spostamenti di sede resisi necessari a seguito dell'assegnazione della presidenza dell'istituto tecnico industriale «Fermi» di Lecce (4-04355) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	Pag. 2097
COMPAGNA ed altri: sulla definizione della questione del Timor orientale (4-03524) (risp. FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	2088	MANCUSO: sulla vicenda giudiziaria del professor Aldo Zanca, preside titolare del liceo scientifico statale «B. Croce» di Palermo (4-02298) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i> )	2100
DE PAOLI: per una sollecita definizione della pratica di ricongiunzione del signor Rodolfo Zanchi (4-02104) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	2090	MARCHETTI: sulla condanna del comune di Pietrasanta (Lucca) al pagamento all'amministrazione delle Finanze della somma di circa 200 miliardi (4-02214) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i> )	2101
FLORINO: sul programma di intervento e ricostruzione per Napoli (4-01616) (risp. PALADIN, <i>ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali</i> )	2091	MOLINARI: sullo stabilimento Bull Italia (4-04549) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	2103
GALDELLI ed altri: sul problema dell'inquinamento industriale nel comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) (4-04800) (risp. SPINI, <i>ministro dell'ambiente</i> )	2092	sul conferimento delle nomine di insegnanti presso istituzioni scolastiche all'estero (4-04638) (risp. FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	2104
GIBERTONI ed altri: sulle offerte di collaborazione del Comitato internazionale «Claudio Monteverdi», con sede in Sezze Romano (Latina), con gli istituti di cultura all'estero (4-04661) (risp. FINCATO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> )	2095	PONTONE: per una sollecita definizione della pratica pensionistica del signor Orazio Tricarico (4-01759) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	2107
		RABINO ed altri: sulla procedura di omologazione dei rimorchi agricoli ai sensi della legge	

n. 112 del 1992 (4-04953) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti</i> )	Pag. 2107	(4-02574) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	Pag. 2114
ROVEDA: sul fenomeno dell'evasione fiscale nel settore del commercio ambulante (4-01977) (risp. GALLO, <i>ministro delle finanze</i> )	2108	STEFÀNO: sul gruppo Belleli-stabilimenti di Taranto (4-03479) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	2115
SALVATO: sulla richiesta di autorizzazione della classe quarta per tecnico delle industrie meccaniche presso la sede coordinata di Gragnano (Napoli) (4-04501) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	2110	sulla situazione della sezione F del liceo-ginnasio «Archita» di Taranto (4-04400) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	2117
SCIVOLETTO, NOCCHI: sull'attuazione del piano pluriennale di razionalizzazione delle scuole medie di primo grado nella provincia di Ragusa (4-03515) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	2111	sulla Belleli industrie meccaniche srl di Taranto (4-04445) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	2116
SPECCHIA: sulla situazione esistente presso la scuola «Mameli» di Brindisi (4-03351) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	2112	sulle irregolarità nella conduzione della cooperativa edilizia «Generale Vallone» di Taranto (4-04554) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> )	2119
SPERONI: sul conferimento da parte dell'INPDAP della pensione al signor Eulio Radica		TADDEI: sulla richiesta di prosecuzione della sperimentazione in atto nei bienni dei corsi B e C del liceo scientifico «G. Marconi» di San Miniato (Pisa) (4-03976) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	2120
		VOZZI ed altri: sul taglio di classi e sezioni attuato dal provveditore agli studi di Potenza (4-04261) (risp. JERVOLINO RUSSO, <i>ministro della pubblica istruzione</i> )	2121

**BORRONI, CHIARANTE.** - *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* - Premesso:

che sin dall'ottobre 1992 la procura della Repubblica di Mantova ha aperto un'inchiesta su presunti illeciti nella gestione del Consorzio intercomunale mantovano per l'ecologia (CIME);

che le indagini, non ancora concluse, rischiano un rallentamento a causa dell'annunciato trasferimento ad altra sede, a decorrere dal prossimo mese di luglio, del comandante del nucleo tributario della Guardia di finanza di Mantova capitano Donato Palladino, che sino ad ora ha personalmente guidato le indagini stesse;

che il trasferimento di cui sopra può procrastinare ulteriormente l'accertamento della verità dei fatti;

che la soluzione così determinatasi lede oggettivamente anche il diritto degli inquisiti, alcuni dei quali in carcere da quasi tre mesi, ad una rapida conclusione delle indagini e a tempi ragionevoli per la successiva fase processuale,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la notizia relativa al trasferimento del capitano Donato Palladino corrisponda al vero;

se, in caso affermativo, non si ritenga necessario un rinvio del trasferimento al fine di consentire allo stesso capitano di condurre finalmente in porto l'indagine a lui affidata.

(4-03212)

(18 maggio 1993)

**RISPOSTA.** - Nell'ambito dell'annuale piano di impiego degli ufficiali della Guardia di finanza, il capitano Donato Palladino era stato trasferito per esigenza di servizio dal nucleo di polizia tributaria di Mantova alla compagnia di Milano, sede, peraltro, indicata espressamente dallo stesso interessato come di suo gradimento.

A causa delle indagini in corso di svolgimento da parte del Palladino presso la sede di Mantova, il comando generale della Guardia di finanza, tramite la regione di Milano, ha richiesto al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Brescia il nulla osta al trasferimento del suddetto.

Il magistrato ha comunicato che in relazione alle indagini di polizia giudiziaria, tuttora in corso a Mantova, è necessaria la presenza del capitano Palladino presso quella sede del nucleo di polizia tributaria fino alla conclusione delle stesse.

Pertanto è stata disposta la proroga fino al 2 maggio 1994 del trasferimento del capitano Palladino che resterà in forza al nucleo di polizia tributaria di Mantova con l'incarico esclusivo di collaboratore

con l'autorità giudiziaria, in quanto è stato rilevato al comando del nucleo di polizia tributaria di quella città da altro parigrado in data 28 giugno 1993.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
CONSO

(16 dicembre 1993)

---

COMPAGNA, STAGLIENO, COVATTA, ZECCHINO, PICCOLI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che il 21 aprile 1993 si è tenuto a Roma, con la mediazione del segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali, un ulteriore incontro tra i Ministri degli esteri Durao Barbosa per il Portogallo e Ali Alatos per l'Indonesia sulla questione del Timor orientale;

che il Timor orientale, già colonia portoghese, è stato invaso dall'Indonesia nel 1975 quando il paese si preparava alla proclamazione dell'indipendenza e che figura, quindi, nella lista dell'ONU dei paesi non autonomi;

che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato l'Indonesia e riaffermato il diritto del Timor orientale all'autodeterminazione e all'indipendenza, diritto che il popolo di Timor attende ancora di poter esercitare;

che la condizione dei diritti dell'uomo è drammatica, come è stato documentato dalla Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dai rapporti della Fédération internationale des droits de l'homme che invierà ancora una missione di osservatori nel Timor orientale;

che la Fédération internationale des droits de l'homme - Lega italiana è venuta a conoscenza tramite la Lega portoghese della condanna a vita inflitta al signor Xanana Gusmao, *leader* della resistenza timorese, dopo un processo contrario al diritto internazionale ed ai diritti dell'uomo più elementari;

che Xanana Gusmao, arrestato dalla polizia indonesiana nel novembre 1992, conserva legalmente la cittadinanza portoghese;

che tutto ciò ha provocato l'indignazione e la ferma presa di posizione a suo favore di varie organizzazioni internazionali tra le quali la Fédération internationale des droits de l'homme, il Parlamento europeo e la Comunità europea;

che l'11 marzo 1993 la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU approvava a Ginevra, con i voti favorevoli di Stati Uniti ed Australia, una risoluzione nella quale esprimeva preoccupazione per le violazioni dei diritti dell'uomo a Timor;

che, comunque, le diverse prese di posizione internazionali nulla hanno cambiato nelle determinazioni del Governo di Giakarta;

che il processo a Xanana Gusmao non è altro che l'ultimo esempio di una posizione assurda per la quale gli è stato impedito di difendersi in portoghese, sua lingua natale, e gli è stato imposto di leggere una dichiarazione nella quale assumeva il ruolo di principale *leader* della resistenza timorese;

che si è limitato a tre il numero di giornalisti presenti, i soli autorizzati ad assistere alla lettura della sentenza finale;

che il Presidente della Repubblica portoghese Mario Soares ha definito il processo a Gusmao «una vera messa in scena»,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di rappresentare la profonda emozione del popolo italiano per la situazione di palese violazione dei diritti dell'uomo nel Timor orientale e - anche in ragione dei doveri che derivano dalla scelta di Roma quale sede negoziale per l'ultimo incontro tenutosi tra Portogallo ed Indonesia con la mediazione del segretario generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali - di manifestare il proprio appoggio alla rivendicazione del popolo del Timor orientale del diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza, sollecitando in tal senso lo svolgimento di un *referendum* nel rispetto delle determinazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(4-03524)

(22 giugno 1993)

RISPOSTA. - La questione del Timor orientale è da tempo oggetto della nostra attenzione e costituisce uno degli argomenti che la Comunità europea segue con maggiore impegno e continuità in sede di cooperazione politica.

L'Italia è più volte intervenuta, di concerto con i *partner* comunitari, per esprimere alle autorità indonesiane preoccupazione per la situazione dei diritti umani a Timor Est.

Dopo i tragici eventi di Dili del novembre 1991, che provocarono la morte di numerosi civili, i Dodici - analogamente a quanto fatto da altri paesi - hanno effettuato una serie di passi che, indubbiamente, si sono dimostrati efficaci, inducendo il Governo indonesiano a mantenere un atteggiamento più moderato che in passato e a punire (per la prima volta) i militari responsabili dell'eccidio.

Successivamente, nel marzo di quest'anno, la Comunità europea ha cosponsorizzato, nell'ambito della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, una risoluzione che esprime preoccupazione per le violazioni dei diritti dell'uomo a Timor.

Infine, dopo la condanna all'ergastolo del *leader* della resistenza, Xanana Gusmao, pronunciata da un tribunale indonesiano in maggio, i Dodici hanno richiesto alle autorità di Giakarta di esaminare con favorevole predisposizione la domanda di grazia presentata dallo stesso Xanana. Le pressioni internazionali, pur non coronate da un completo successo, sembrano aver comunque avuto una qualche efficacia, avendo Soeharto ridotto a 20 anni di reclusione la pena detentiva comminata al *leader* timorese.

Sul piano più vasto della ricerca di soluzioni politiche, particolare importanza rivestono i contatti in corso fra Giakarta e Lisbona, sotto gli auspici del segretario generale dell'ONU.

Dopo una prima tornata negoziale a New York (dicembre 1992) e una seconda a Roma (aprile 1993), un terzo incontro si è svolto il 17 settembre 1993 di nuovo a New York. In tale ultima occasione le parti hanno, più chiaramente che in passato, evidenziato la disponibilità a

mantenere aperti i canali di comunicazione e ad esaminare misure di fiducia reciproca suscettibili di facilitare il buon esito dell'esercizio. Un nuovo incontro è stato fissato per il 6 maggio 1994 a Ginevra.

Da parte italiana si è consapevoli che la situazione dei diritti umani a Timor Est rimane lungi dall'essere soddisfacente. Si continuerà quindi, sempre di concerto con i *partner* della CEE, a seguire la questione con attenzione e a svolgere ogni azione utile per un reale miglioramento dello stato dei diritti umani a Timor nel rispetto della volontà di quelle popolazioni.

D'altro canto, come si diceva, sembrano oggi sussistere alcuni incoraggianti segni di miglioramento, oltre ad una prospettiva che un dialogo sostanziale fra Giakarta - consapevole di non poter rimanere insensibile alle richieste e alle aspettative della popolazione timorese e alle sollecitazioni della comunità internazionale - e Lisbona venga gestito con spirito più costruttivo che in passato.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

FINCATO

(15 dicembre 1993)

---

DE PAOLI. - *Al Ministro del tesoro, con l'incarico per la funzione pubblica.* - Premesso:

che in data 31 agosto 1992 lo scrivente presentava l'interrogazione 4-00906 al Ministro del tesoro per sollecitare la definizione di una pratica di ricongiunzione del signor Rodolfo Zanchi (posizione 7567174), ai sensi della legge n. 29 del 1979;

che in data 5 ottobre 1992 il Ministro rispondeva all'interrogazione rassicurando che l'amministrazione aveva emanato i dati relativi alla ricongiunzione richiesta;

che, a tre mesi dalla risposta, nulla è stato comunicato al signor Zanchi, il quale rimane sempre in attesa, a 11 anni dalla domanda, di conoscere con certezza la sua posizione contributiva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di sollecitare gli uffici per la definizione della pratica.

(4-02104)

(20 gennaio 1993)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, l'Istituto nazionale della previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica comunica che la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, in favore del signor Rodolfo Zanchi, è stata definita ammettendo a ricongiunzione 15 anni, 8 mesi ed 8 giorni con onere intera-

mente coperto da contribuzione INPS e che il relativo decreto n. 16 è stato inviato per la notifica all'interessato in data 3 febbraio 1993.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
GIUGNI

(17 dicembre 1993)

FLORINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.* - Premesso:

che, ai sensi dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il programma di intervento e ricostruzione per Napoli oltre alla realizzazione di 20.000 alloggi prevedeva urbanizzazioni primarie e secondarie;

che a tredici anni dall'evento sismico le strutture realizzate (piscine, campi di calcio, consultori, scuole) sono nel più completo abbandono e vandalizzate da ignoti per il totale disinteresse dell'amministrazione comunale di Napoli preposta all'acquisizione e vigilanza dei complessi;

che il consigliere circoscrizionale del quartiere Stella San Carlo all'Arena, signor Vincenzo Mancinelli del MSI-DN, ha ripetutamente denunciato lo stato di abbandono in cui versa il centro polifunzionale in via Lieti a Capodimonte, composto da un centro sociale per anziani, un asilo nido, un parco con attrezzature ricreative e sportive;

che l'asilo nido ed il centro sociale per anziani sono stati consegnati dal Commissariato di Governo al comune di Napoli nell'agosto del 1990 e che, da circa otto mesi, l'asilo nido è stato dotato di idonee attrezzature atte al funzionamento dello stesso;

che le strutture sportive e ricreative ultimate non sono state ancora consegnate;

che il prefetto di Napoli nel rispondere ad una ulteriore sollecitazione del consigliere Mancinelli ha recentemente invitato l'amministrazione comunale ad aprire le strutture sociali di via Lieti all'utenza e disporne l'utilizzo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare affinché il complesso sociale di via Lieti in tempi brevi venga utilizzato dalla cittadinanza;

quali iniziative siano state avviate per l'utilizzo di tutte le altre opere realizzate e non acquisite dal comune di Napoli;

se non si intenda disporre una indagine ispettiva per accertare le responsabilità della mancata vigilanza dei complessi e la sistematica vandalizzazione degli stessi.

(4-01616)

(12 novembre 1992)

RISPOSTA. - In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente quanto segue.

L'assessorato alle politiche sociali del comune di Napoli ha istituito, in via sperimentale, presso il centro polifunzionale di via Lieti a Capodimonte, un centro sociale per anziani, dotato di adeguate attrezzature, di assistenti sociali e di altro personale distaccato.

L'asilo nido, annesso al medesimo centro, non è ancora funzionante per carenza di personale qualificato e diverrà operativo non appena sarà possibile assegnare allo stesso il personale necessario.

*Il Ministro senza portafoglio  
per il coordinamento  
delle politiche comunitarie e gli affari regionali*  
PALADIN

(18 dicembre 1993)

GALDELLI, ANGELONI, ZAPPASODI. - *Al Ministro dell'ambiente.* -

Premesso:

che il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) è da diversi anni interessato da un problema di gravissimo inquinamento industriale;

che, infatti, indagini svolte a seguito di un esposto alla procura della Repubblica hanno accertato che su un'area di circa 12.000 metri quadrati e per una profondità di almeno 2 metri insiste una enorme quantità di materiali interrati derivanti da rifiuti industriali, classificati come altamente tossici e nocivi;

che l'area in questione è stata in passato usata dalla FIM (fabbrica della Federconsorzi produttrice di concimi chimici);

che occorre tener conto del fatto che l'acqua di falda sottostante la massa dei rifiuti di cui sopra risulta essere, da accertamenti effettuati, fortemente contaminata da metalli pesanti di vario tipo e che tutto ciò, naturalmente, interagisce con l'ambiente circostante dilatando così i fenomeni di inquinamento;

che da quando il fenomeno è stato posto in evidenza vi sono stati diversi atti e sopralluoghi di vario genere di vari enti e istituzioni;

che la regione Marche ha affidato l'incarico all'Aquater per l'indagine conoscitiva e la redazione del piano di bonifica; successivamente la stessa regione ha assegnato 200 milioni al comune di Porto Sant'Elpidio per l'esecuzione di opere di bonifica del sito, il comune ha invece utilizzato questi fondi per affidare all'Aquater un altro incarico per le sole indagini preliminari;

che i risultati dell'indagine dell'Aquater non sono adeguati in quanto non presentano soluzioni soddisfacenti e sicure; in ogni caso le ipotesi prospettate sono molto costose in quanto variano da 20 a 38 miliardi di lire e il comune di Porto Sant'Elpidio non dispone certamente di risorse tanto ingenti;

che nel frattempo l'evoluzione del fenomeno inquinante si è fortemente aggravata, è proseguito il degrado sia dell'area interna ed esterna del fabbricato che delle strutture murarie, si sono verificati incendi, crolli, eccetera, è aumentato lo stato di fatiscenza del complesso industriale;



considerato che a distanza di cinque anni, da quando il fenomeno è a conoscenza della pubblica opinione, si ignora ancora la via da seguire per la risoluzione del problema,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro intenda intervenire al fine di individuare:

quali interventi urgenti devono essere realizzati per fronteggiare i rischi per l'ambiente e la salute;

quale piano di risanamento vada progettato e messo in essere e da chi;

le eventuali responsabilità dell'azienda inquinatrice.

Si chiede infine di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda inserire l'area in questione tra le priorità relative agli interventi di risanamento delle aree inquinate.

(4-04800)

(9 novembre 1993)

**RISPOSTA.** - Sul problema del grave inquinamento dell'area circostante lo stabilimento della ex FIM di Porto Sant'Elpidio, causato da rifiuti industriali tossico-nocivi, si ritiene opportuno, per chiarezza di trattazione, riassumere brevemente i fatti salienti e le iniziative assunte dalle autorità interessate, secondo quanto riferito dalla prefettura di Ascoli Piceno e dal comune di Porto Sant'Elpidio.

Come è noto lo stabilimento della fabbrica interconsorziale marchigiana di concimi e prodotti chimici del comune di Porto Sant'Elpidio ha cessato definitivamente la propria attività nel 1987 ed è stato posto sotto sequestro con ordinanza sindacale del 19 febbraio 1993, ai sensi dell'articolo 38 della legge n. 142 del 1990 a tutela della salute e della pubblica incolumità.

A seguito delle indagini condotte dal servizio multizonale di sanità pubblica dal 28 luglio al 6 settembre 1989, che rivelarono la presenza di rifiuti tossico-nocivi di origine industriale ad elevato contenuto di piombo, interrati esternamente al perimetro dello stabilimento, il sindaco del comune di Porto Sant'Elpidio chiese l'intervento degli organi competenti per l'adozione del piano di bonifica, interessando particolarmente la regione Marche e la Commissione nazionale grandi rischi.

La giunta regionale con delibera del 21 dicembre 1989 affidava alla società Acquater l'incarico di redigere un piano di bonifica dell'area in questione. La suddetta società presentava vari possibili progetti con costi che oscillavano tra i 20 e i 38 miliardi.

Successivamente, con delibera regionale del 22 luglio 1991, venivano assegnati 200 milioni al comune di Porto Sant'Elpidio per l'esecuzione di opere di bonifica nell'area suddetta.

Riguardo al problema sopra esposto, fermo restando l'obbligo di rivalsa nei confronti dei responsabili, è previsto di norma un intervento della regione. Questa, d'altro canto, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 441 del 1987, avrebbe dovuto elaborare un piano di bonifica per le aree contaminate che non è stato però mai presentato al Ministero dell'ambiente; per la realizzazione di tale piano la regione Marche ha,

invece, ricevuto in data 19 marzo 1992 da parte del Ministero stesso un contributo iniziale di 234,6 milioni, ai sensi del decreto ministeriale 30 dicembre 1989.

Si fa inoltre presente che, in base al decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, relativo all'ammissione al finanziamento di progetti di bonifica, la regione Marche ha richiesto ed ottenuto dal Ministero un finanziamento di 2,012 miliardi per la bonifica della discarica di Colle Giliani e Fabriano (Ancona), i cui lavori risultano sospesi dal 20 agosto 1992.

Tuttavia, pur rilevando la necessità di una rapida soluzione del problema, tenuto conto dell'esigenza espressa dalle amministrazioni locali di realizzare a breve termine gli interventi in questione sia delle *risultanze dei sopralluoghi effettuati*, si deve precisare che il Ministero dell'ambiente non ha tra i suoi compiti l'intervento diretto per la bonifica di siti inquinati e non esiste, al momento, la disponibilità di fondi a favore degli enti competenti a promuovere azioni di bonifica al di là di quelli già stanziati in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 441 del 1987, dell'articolo 9-ter della legge n. 475 del 1988 e della legge n. 305 del 1989.

Inoltre, si fa presente che eventuali interventi urgenti in materia di bonifica sono posti in essere attraverso ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Si sottolinea inoltre che il caso in oggetto rientra in una fattispecie purtroppo diffusa che richiede, pertanto, particolare attenzione nel contesto del processo di innovazione della normativa vigente.

In particolare mancano, a livello nazionale, disposizioni specifiche sul modo di realizzare interventi in caso di bonifica di aree industriali o private.

A tal proposito giova segnalare che già vari testi di legge proposti per la riforma della normativa rifiuti prevedono, nel caso di non esecuzione della bonifica da parte del soggetto ad essa obbligato, un intervento d'ufficio dei comuni o delle regioni che possono avvalersi di eventuali finanziamenti disponibili, salvo poi recuperare le spese sostenute (si veda, ad esempio, l'articolo 45 del disegno di legge n. 2195, d'iniziativa dei deputati Cerutti e Galli del 2 febbraio 1993).

A livello regionale è interessante il caso della regione Toscana che, con apposita legge del 12 maggio 1993, n. 29, prevede tra l'altro l'istituzione di un «fondo di rotazione» a cui la giunta regionale possa attingere per gli interventi urgenti di bonifica in caso di inadempienza dei soggetti ad essa obbligati nonchè l'addebito agli stessi delle relative spese.

Per le somme anticipate tramite il suddetto «fondo di rotazione» è previsto dalla stessa legge regionale il recupero con le procedure stabilite dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Data l'urgenza di coprire almeno la situazione «emergenze» è all'esame di questa amministrazione una normativa analoga a quella della regione Toscana da emanare eventualmente a livello nazionale.

Si fa presente che il Ministero dell'ambiente si è costituito parte civile nel procedimento penale instaurato, presso la pretura di Porto Sant'Elpidio, su denuncia del comune, nei confronti del legale rappresentante della FIM; con sentenza del 4 dicembre 1990 lo stesso veniva

condannato al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore, oltre che del comune di Porto Sant'Elpidio e della Lega ambiente, anche del Ministero dell'ambiente, la sentenza è passata in giudicato. Il Ministero sta provvedendo alla quantificazione del danno per poter iniziare l'azione di risarcimento in sede civile.

*Il Ministro dell'ambiente*  
SPINI

(9 dicembre 1993)

---

GIBERTONI, LORENZI, ZILLI, SCAGLIONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che in data 25 gennaio 1993 il Comitato internazionale «Claudio Monteverdi», con sede in Sezze Romano (Latina) presso la villa «Il Parnaso» in via Carinzia 25, offriva una possibilità di collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di Amsterdam per la definizione di una possibile manifestazione monteverdiana ad Amsterdam per l'autunno 1993;

che in detta lettera il Comitato internazionale «Claudio Monteverdi» comunicava all'Istituto italiano di cultura la possibilità di una collaborazione sul piano logistico e promozionale, mettendo in evidenza l'opportunità per l'Istituto di partecipare ad una manifestazione di altissimo livello e dal basso costo;

che detta lettera non ha ancora ricevuto adeguata risposta;

che un'offerta similare è stata inviata all'Istituto italiano di cultura di Vienna e ha ottenuto la risposta, in data 13 gennaio 1993, all'attenzione del direttore, il dottor Finucci, che qui si riporta: «La ringrazio per la Sua cortese proposta, senz'altro molto interessante nella sua articolazione, ma temo proprio che per quest'anno non sia possibile venire incontro al Suo desiderio: per le manifestazioni monteverdiane stiamo già lavorando a un programma complesso e costoso propostoci dal Ministero e dal quale non è possibile discostarsi», a firma del direttore dottor Umberto Rinaldi;

che diverse lettere con offerte di questo genere inoltrate a direttori di istituti di cultura all'estero o non hanno ottenuto risposta o hanno ricevuto risposte negative;

che il Comitato internazionale «Claudio Monteverdi» porta avanti un'opera meritoria in campo culturale con pochi mezzi e ottimi risultati e vive per lo più di autofinanziamento,

si chiede di sapere:

in riferimento alla risposta del dottor Rinaldi dell'Istituto di cultura di Vienna, vista la situazione critica dell'Italia in questo momento ed i tagli fatti ai bilanci di altri istituti di cultura all'estero, quale sia il significato del termine «costoso» citato nella risposta oltre che i termini del progetto citato e la congruità dei suoi costi;

se i direttori degli istituti di cultura italiani all'estero siano stati scelti negli ultimi anni in base all'appartenenza partitica (in particolar modo in base all'appartenenza al Partito socialista durante il periodo di incarico del ministro De Michelis), o in base a titoli ed esami, con

riferimento in particolare ai signori Paolo Fabbri per la sede di Parigi e Carlo Greggolin per la sede di Stoccolma;

quali provvedimenti si intenda adottare per la promozione dell'opera di detto Comitato internazionale «Claudio Monteverdi» che svolge un'opera meritoria per la cultura italiana ma che non gode di protezioni politiche.

(4-04661)

(25 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Le celebrazioni in onore di Claudio Monteverdi, di cui ricorre quest'anno il 350° anniversario della morte, in considerazione della rilevanza della figura dell'artista anche sul piano internazionale, non potevano avvenire al di fuori di uno schema istituzionale predisposto *ad hoc* dal Governo italiano.

Si è così costituito, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 22 maggio 1992, un comitato esecutivo, presieduto dal direttore generale dello spettacolo e composto, oltre che dal Ministero degli affari esteri, dai rappresentanti delle regioni e delle municipalità collegate all'eredità storica dell'artista. Scopo del comitato è di coordinare le singole iniziative messe in atto dalle parti interessate alla commemorazione di Monteverdi senza disperderne i singoli interventi. L'incarico del coordinamento artistico delle manifestazioni celebrative è stato affidato dal comitato esecutivo al maestro Italo Gomez.

Per quanto riguarda l'estero, è stato deciso, in stretto collegamento con il comitato esecutivo, di concentrare le iniziative monteverdiane su dei «poli» costituiti da importanti città europee (Parigi, Vienna, Praga, Budapest), in accordo con le linee programmatiche di politica culturale tracciate in precedenza. I contenuti artistici delle celebrazioni sull'estero sono stati proposti dal maestro Gomez e sottoposti all'approvazione del comitato.

Le offerte di collaborazione del comitato internazionale «Claudio Monteverdi» di Sezze Romano, originariamente indirizzate al Ministero degli affari esteri, hanno qui sollevato non poche perplessità, sia perché la stessa costituzione del comitato appariva rispondere più ad un'iniziativa personale della sua fondatrice, la signora Nella Anfuso, cantante lirica e interprete monteverdiana, che ad un'esigenza di coordinamento con altri enti ed istituzioni musicali. Inoltre, dette offerte di collaborazione si sostanziavano nelle sole interpretazioni della stessa signora Anfuso. Per tali motivi non si è ritenuto di inserirle nel programma «istituzionale».

Per ciò che concerne le risposte degli istituti di cultura dell'Aja e di Vienna, occorre far rilevare quanto segue:

ogni istituto possiede una sua autonomia di scelta o di programmazione, in base all'articolo 7, comma 2, della legge n. 401 del 1990;

la realizzazione del «costoso» programma di Vienna è stata resa possibile dal coagularsi intorno al programma proposto dal direttore artistico di molteplici energie quali quelle delle regioni o dei comuni rappresentativi dei «luoghi monteverdiani», della Direzione generale

dello spettacolo, del Ministero degli affari esteri italiano e di quello austriaco, che ha fornito un consistente contributo finanziario (130 milioni di lire).

Da ultimo, per quanto riguarda le nomine dei direttori degli istituti di cultura, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, «i direttori degli istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli nono e ottavo appartenente all'area della promozione culturale», sentito il parere della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

La nomina e la destinazione dei direttori degli istituti è disposta, secondo il comma 3 dell'articolo 14 già citato, «con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato».

Circa le nomine dei direttori di Parigi, professor Paolo Fabbri, e di Stoccolma, professor Carlo Gregolin, si osserva che esse sono state disposte in base al comma 6 del citato articolo 14 che prevede la possibilità di conferire le funzioni di direttore «in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1987, n. 18, e successive modificazioni», sentito il parere della Commissione nazionale di cui sopra. In particolare, per il professor Paolo Fabbri è stata tenuta in considerazione l'alta competenza nel settore linguistico e semiotico unitamente alla particolare conoscenza del mondo culturale e accademico francese; per il professor Carlo Gregolin, l'opportunità di disporre, nella città dove vengono assegnati i premi Nobel, di una personalità di alto prestigio negli ambienti culturali e scientifici, proveniente dal mondo della ricerca medica.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
FINCATO

(14 dicembre 1993)

LORETO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che a seguito di ricorso la preside Luciana Patti Cavaliere è stata trasferita all'istituto tecnico industriale «Fermi» di Lecce, con decreto ministeriale 5 luglio 1993, firmato dal Ministro in data 3 settembre 1993 e pervenuto al provveditorato di Lecce solo in data 23 settembre 1993;

che il suddetto decreto provoca di conseguenza i seguenti provvedimenti operati dai rispettivi provveditorati agli studi:

preside Mario Vergine dall'istituto tecnico industriale «Fermi» di Lecce (assegnazione provvisoria) all'istituto tecnico industriale di Maglie (sede di titolarità);

preside Tommaso Leante dall'istituto tecnico industriale di Maglie (assegnazione provvisoria) all'istituto professionale di Stato per il commercio e il turismo «Perrone» di Castellaneta (trasferimento annuale);

preside Licia Ciliberti dall'istituto professionale di Stato per il commercio e il turismo «Perrone» di Castellaneta all'istituto professionale di Stato per il commercio e il turismo «Marconi» di Viareggio (sede di titolarità);

revoca dell'incarico di presidenza già effettuato dal provveditore agli studi di Lucca sulla sede dell'istituto professionale di Stato per il commercio e il turismo «Marconi» di Viareggio;

revoca delle nomine dei docenti su posti resi vacanti dalle nomine dei presidi incaricati nella provincia di Lucca;

che tali spostamenti appaiono palesemente illegittimi, in quanto attuati al di là del ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, in base all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito dalla legge 24 luglio 1981, n. 392;

che non appaiono applicabili ai casi in questione le istruzioni impartite dalle circolari ministeriali n. 250 del 19 settembre 1986 e n. 339 dell'11 ottobre 1989, che interpretano la norma legislativa sostituendo il divieto di effettuare «spostamenti» di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico (che come è noto inizia soprattutto per i presidi il 1° settembre di ogni anno) con il divieto di effettuare spostamenti del solo personale docente dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni (che invece è data variabile da regione a regione e che è comunque data diversa rispetto alla prima);

che il decreto ministeriale 5 luglio 1993 dimostra con quale superficialità burocratica ed evidente irresponsabilità vengano trattati problemi di grande rilevanza umana quali la disdetta di un'abitazione, il trasloco, l'acquisizione in locazione di un'altra abitazione in un'altra città, il trasferimento di famiglie, che vengono sostanzialmente ignorati con ordini di rientro immediato in sedi ormai onerosamente abbandonate come neanche appare possibile per pacchi postali;

che tutto ciò appare per lo meno sconcertante, non solo per i risvolti umani e didattici, ma anche per la prevedibile richiesta di danni che potrebbe essere avanzata dai danneggiati,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno assicurare in linea prioritaria l'interesse pubblico prevalente della funzionalità delle istituzioni scolastiche sulla necessità di assicurare la reintegrazione giuridica delle posizioni giuridiche soggettive lese;

se non si ritenga, pertanto, urgente intervenire per riportare la situazione al punto in cui si trovava alla data del 23 settembre 1993, rinviando all'anno scolastico 1994-1995 l'effettuazione dei suddetti spostamenti ferma restando la decorrenza giuridica dal corrente anno scolastico.

(4-04355)

(5 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che il Ministero, condividendo sostanzialmente le considerazioni dell'onorevole interrogante, non manca di adoperarsi affinché, nell'effettuazione dei trasferimenti dei capi di

istituto, siano soddisfatte sia le esigenze di funzionalità delle istituzioni sia, nei limiti del possibile, le esigenze e le aspirazioni dei singoli interessati.

Non sempre, tuttavia, la conciliazione di tali esigenze si appalesa in pratica possibile, specialmente in quei casi in cui l'amministrazione viene a trovarsi nella necessità di porre rimedio - sia d'ufficio, nell'ambito cioè della cosiddetta autotutela, sia in accoglimento di ricorsi - ad eventuali errori.

Per quanto concerne, in particolare, gli spostamenti di sede, che si sono resi necessari a seguito dell'assegnazione della presidenza dell'istituto tecnico industriale «Fermi» di Lecce, si fa presente che tale presidenza si è resa disponibile per effetto delle rettifiche apportate con il decreto ministeriale 5 luglio 1993, di cui è cenno nell'interrogazione, al precedente decreto del 10 giugno 1993, concernente la mobilità del personale direttivo.

Tenuto conto che il posto di preside presso il citato istituto era compreso tra quelli indicati nell'istanza di trasferimento, presentata (entro i termini prescritti) dalla preside Luciana Patti Cavalieri, la competente Direzione generale per l'istruzione tecnica, con decreto ministeriale del 3 settembre 1993, disponeva il trasferimento dell'interessata dall'istituto tecnico industriale di Viareggio all'analogo istituto «Fermi» di Lecce, dopo avere accertato il diritto di precedenza della medesima, che risultava al primo posto nella graduatoria di coloro che avevano richiesto quest'ultima scuola.

Detto trasferimento, ancorchè adottato nell'esercizio del potere di autotutela, costituiva, in presenza di tutti i presupposti giuridici, un preciso obbligo giuridico per l'amministrazione, che ha peraltro effettuato il movimento in parola ben entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni e che sono stati ultimamente prorogati con il decreto-legge n. 406 del 9 ottobre 1993.

Alla necessità di rettificare le operazioni in un primo tempo compiute, in presenza sempre dei necessari presupposti, è da attribuire anche la revoca dell'assegnazione provvisoria presso l'istituto professionale per i servizi commerciali di Castellaneta nei riguardi della preside Licia Ciliberti, tenuto conto che, per la copertura del posto di presidenza di quella scuola, si sarebbe dovuto prorogare il trasferimento annuale, già disposto per lo scorso anno scolastico nei confronti del preside Tommaso Leante.

Una volta accertato che siffatta proroga, per un mero errore materiale, non era stata effettuata dal centro elaborazione dati di questa amministrazione, il relativo provvedimento è stato disposto d'ufficio dalla competente Direzione generale dell'istruzione professionale (ai sensi dell'articolo 19 dell'ordinanza ministeriale dell'8 maggio 1992) con decreto ministeriale del 5 luglio 1993, notificato al provveditore agli studi interessato in data 7 luglio 1993; tale rettifica non poteva, quindi, che comportare la restituzione della preside Ciliberti alla sede di precedente titolarità.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(9 dicembre 1993)

MANCUSO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 3 maggio 1990 la II sezione penale della corte di appello del distretto di Palermo dichiarava estinto per amnistia il reato di cui agli articoli 81 e 328 del codice penale ascritto a carico del professor Aldo Zanca, preside titolare del liceo scientifico statale «B. Croce» di Palermo, precedentemente condannato alla pena della reclusione di mesi 2 e giorni 15, poi assolto dalla Suprema Corte di cassazione;

che nella stessa sentenza si fa menzione della relazione dell'ispettore Giovanni Vanella, che è successiva all'emissione della sentenza di primo grado;

che detta relazione Vanella non faceva parte degli atti processuali;

che quindi sembrerebbe essere stato commesso l'errore di confondere una relazione (quella degli ispettori Angelone e Bruno) con un'altra del tutto estranea e, guarda caso, piena di diffamazioni nei confronti del professor Zanca (che ha sporto regolare querela, ancora senza esito);

che il professor Zanca ha chiesto di sapere come presso la corte di appello si fosse a conoscenza della relazione Vanella, commissionata e redatta per colpire il professor Zanca legittimando il sospetto che qualcuno abbia tentato di influenzare negativamente la giuria contro il professor Zanca;

che invano il professor Zanca si è rivolto al presidente della corte di appello del tribunale di Palermo, al procuratore della Repubblica del tribunale di Palermo e al procuratore della Repubblica del tribunale di Caltanissetta;

che il Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato la propria incompetenza sul caso;

che il Presidente della Repubblica ha comunicato di avere trasmesso per competenza l'esposto del professor Zanca al Ministero di grazia e giustizia,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei motivi per i quali fino ad ora non è stato dato riscontro alle due istanze del professor Zanca, la prima in data 12 novembre 1991 e la seconda in data 1° settembre 1992;

quali iniziative siano state prese o si intenda prendere affinché venga data soddisfazione alla legittima domanda di giustizia e di trasparenza del professor Zanca, che è stato vittima di una oggettivamente evidente persecuzione orchestrata da ambienti dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, contro la quale lo stesso professor Zanca ha da tempo presentato esposti-querelle ai tribunali di Roma e Palermo, anch'essi ancora senza riscontri.

(4-02298)

(9 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Da accertamenti esperiti gli esposti del professor Aldo Zanca del 12 novembre 1991 e del 1° settembre 1992 non risultano essere pervenuti all'Ufficio del pubblico ministero di Palermo.



Altri esposti di data diversa, invece, risultano essere pervenuti in quell'ufficio: in particolare quelli datati 8 maggio 1991 e 17 dicembre 1992 sono stati archiviati. Quelli pervenuti il 18 gennaio 1991 ed il 23 gennaio 1992 sono stati trasmessi dal pubblico ministero presso il tribunale di Palermo rispettivamente alla procura presso la pretura nonché a quella presso il tribunale di Caltanissetta.

Quest'ultimo ufficio ha comunicato di avere ricevuto l'esposto datato 12 novembre 1991 presentato dal professor Zanca e che lo stesso è stato archiviato il successivo 20 novembre 1991. Il 27 febbraio 1992 altra archiviazione è stata disposta nei confronti dell'esposto trasmesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Palermo.

Non risulta, tuttavia, pervenuto al pubblico ministero presso il tribunale nisseno l'esposto del 1° settembre 1992, di cui si dice nell'interrogazione.

Nessuna confusione di relazioni ispettive ha potuto trarre in errore la corte di appello di Palermo nell'emettere e motivare la sentenza n. 765 del 3 maggio 1990, con la quale fu dichiarato estinto il reato di cui all'articolo 328 del codice penale, attribuito al nominato professor Zanca. Ciò perchè, secondo gli elementi forniti al riguardo dalla medesima corte, i giudici di appello, nonostante fossero stati richiesti di acquisire agli atti del procedimento la relazione dell'ispettore professor Vanella, non disposero alcunchè in tal senso, ritenendo che la richiesta allegazione comportasse attività istruttoria preclusa per legge, per l'esistenza della causa estintiva del reato nascente dalla amnistia *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1990. Di ciò è fatta espressa menzione nella motivazione della sentenza.

*Il Ministro di grazia e giustizia*  
CONSO

(16 dicembre 1993)

MARCHETTI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che è stato notificato al comune di Pietrasanta (Lucca) atto di precetto da parte dell'amministrazione delle finanze dello Stato con intimazione di pagare entro dieci giorni la somma di lire 200 miliardi circa;

che il comune di Pietrasanta ha richiesto un incontro urgente con il Ministro delle finanze con istanza 5 ottobre 1992, protocollo n. 23428, senza ricevere risposta, ed ha rinnovato la richiesta con nota in data 12 gennaio 1993, protocollo n. 938;

che è evidentemente assurdo che un problema della dimensione accennata sia affrontato in termini esclusivamente burocratici e con atti di precetto senza considerare minimamente che, se non si ricerca una soluzione ragionevole, lo Stato non potrà comunque recuperare il credito vantato e il comune di Pietrasanta sarà impedito ad esercitare ogni sua funzione;

che, indipendentemente dalle cause che possono aver determinato l'anomala situazione, occorre tener presente l'esigenza prioritaria di salvaguardare gli interessi generali della popolazione di Pietrasanta,

L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro delle finanze intenda assumere per ricercare una soluzione del problema indicato in premessa e se non ritenga urgente, comunque, fissare un incontro con i rappresentanti del comune di Pietrasanta.

(4-02214)

(8 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Con sentenza del tribunale di Firenze 8 maggio-18 luglio 1989, passata in giudicato in data 22 ottobre 1990, il comune di Pietrasanta è stato condannato alla riconsegna all'amministrazione finanziaria dei terreni derivanti dal tombamento del torrente Tonfano e al pagamento del controvalore dei terreni non più retrocedibili in quanto destinati a fini pubblici, nonché dell'indennità di occupazione degli stessi.

L'importo complessivo del debito è stato quantificato dall'ufficio tecnico erariale di Lucca in lire 156.583.742.898, secondo calcoli che l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con nota n. 14028 del 19 agosto 1991, ha ritenuto esatti.

L'amministrazione finanziaria ha esaminato la possibilità di una definizione stragiudiziale della vertenza. Tuttavia non è risultata attuabile, sul piano pratico, nè la soluzione di una transazione nè quella di una compensazione tra crediti.

Invero, la fattispecie contrattuale della transazione di cui all'articolo 1965 del codice civile, avente come elementi costitutivi una lite già insorta o da prevenire, nonché la reciprocità delle concessioni delle parti, non era utilizzabile nel caso di specie. Infatti, da un lato era ormai intervenuto un giudicato che aveva posto fine alla controversia nascente dall'occupazione ed utilizzazione delle aree demaniali e, dall'altro, una eventuale rinuncia, anche solo parziale, da parte dell'amministrazione finanziaria al proprio diritto di credito non avrebbe avuto alcuna contropartita, per cui sarebbe mancata la condizione prevista dalla legge della reciprocità delle concessioni.

È stata altresì posta allo studio la possibilità di operare una compensazione tra il credito erariale ed il credito vantato dall'ente civico per canoni di locazione arretrati, relativi ad un immobile di proprietà comunale adibito a sede dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Pietrasanta, per l'importo complessivo di lire 99.960.913.

Tuttavia, la notevole sproporzione tra i sopraindicati crediti e la conseguente irrilevanza della loro compensazione ai fini della estinzione della obbligazione dell'ente locale hanno reso impraticabile anche tale soluzione.

Allo stato, l'unica proposta che si ritiene attuabile è, pertanto, la concessione al comune di Pietrasanta di una congrua dilazione del

pagamento, in considerazione della notevole entità dell'importo dovuto, sempre che ovviamente il comune stesso ne faccia richiesta.

*Il Ministro delle finanze*  
GALLO

(13 dicembre 1993)

MOLINARI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -  
Premesso:

che la Bull Italia, in ristrutturazione da tre anni, continua a dichiarare lavoratori in esubero pur avendo raggiunto nel mese di giugno 1993 l'obiettivo previsto sul *budget* annuo;

che la crisi di questa azienda è soltanto politica e non economica, voluta espressamente dalla casa madre francese;

che questa azienda, avendo perso la sua autonomia operativa, gestisce la ristrutturazione in funzione dei numeri e degli obiettivi da raggiungere;

che dal prossimo gennaio la casa madre ritirerà la produzione di elaboratori costruiti in Italia per spostarla in Francia;

che la Bull Italia, pur denunciando potenti esuberi nello stabilimento di produzione di Caluso (Torino), continua a richiedere lavoro straordinario e sabati lavorativi;

che l'azienda si avvale di consulenti esterni che altro non sono che ex lavoratori andati in prepensionamento;

che il personale nello stabilimento di produzione è numericamente ancora troppo elevato per produrre solamente stampanti e quindi è prevedibile che per il 1994 venga dichiarato ancora personale in esubero;

che la Bull Italia, pur occupando personale tutto italiano con cicli di produzione tecnologicamente avanzati, viene considerata rispetto ad altre aziende elettroniche italiane una realtà minore,

si chiede di sapere, a fronte dei problemi sopra descritti, se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire su questa vicenda, che pone seri interrogativi sul mantenimento dello stabilimento in Italia e della relativa occupazione nella tormentata area canavesana.

(4-04549)

(13 ottobre 1993)

RISPOSTA. - La profonda crisi strutturale che ha investito il settore informatico a livello mondiale ha determinato anche per il gruppo Bull la necessità di avviare una serie di processi di ristrutturazione e riorganizzazione che hanno interessato pesantemente le attività industriali.

Tali processi hanno coinvolto la realtà produttiva di Caluso, la cui attività di produzione è stata ridefinita nell'aprile del 1992 e circoscritta alle sole stampanti a impatto e laser.

Nel biennio 1990-1993 l'obiettivo primario per il gruppo Bull, le organizzazioni sindacali, la regione e i Gruppi parlamentari è stato quello di mantenere a Caluso una valida attività produttiva.

A tale scopo si è fatto ricorso ai prepensionamenti e ai corsi di formazione professionale finanziati dalla CEE con l'avvio, già dal 1992, di 12 interventi formativi relativi al montaggio e collaudo delle stampanti laser e delle testine di stampa a 24 aghi.

Tali corsi di formazione sono stati sottoposti a controllo e ispezione degli ispettorati competenti.

La Bull Italia, nell'ultimo incontro sindacale del 27 settembre 1993, ha dichiarato che per tutto il 1993 non ci saranno, nello stabilimento di Caluso, ulteriori riduzioni di personale oltre a quelle già concordate, riguardanti le dimissioni incentivate e mobilità lunga, volontaria ed incentivata (a fini pensionistici).

Inoltre, la direzione della Bull ha confermato che nel predetto stabilimento non si farà ricorso, per tutto il 1993, al trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Eventuali problemi produttivi futuri verranno gestiti con il ricorso a contratti di solidarietà.

Infine, da notizie assunte dall'ufficio competente, non risulta vi sia stato lavoro straordinario prestato nelle giornate del sabato, ad eccezione di quello fatto a rotazione fra i lavoratori e legato a normali processi di manutenzione degli impianti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
GIUGNI

(17 dicembre 1993)

MOLINARI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere:

se risponda al vero che il consigliere d'ambasciata Mario Bologna, capo dell'ufficio V della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, ha disposto l'assegnazione di un'insegnante, sua parente, al Liceo internazionale di Grenoble (Francia), ai sensi dell'articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940, quando si poteva provvedere mediante il ricollocamento di personale perdente posto a seguito dei tagli alla spesa pubblica disposti con legge 19 luglio 1993, n. 243;

se, inoltre, trovi giustificazione la nomina - *ex* articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940 - di due docenti di educazione fisica, omettendo di attivare i Comitati di assistenza scolastica all'estero che avrebbero potuto utilizzare personale locale, con un costo per l'erario del 40 per cento degli assegni di sede che verranno corrisposti ai docenti di nomina ministeriale.

(4-04638)

(21 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Si premette che anteriormente all'approvazione della legge 19 luglio 1993, n. 243, erano già state emanate tutte le disposizioni concernenti i trasferimenti d'ufficio e, a domanda, il ricollocamento del personale perdente posto, le nuove nomine *ex* articolo 1 della legge n. 604 del 1982 e; in caso di graduatorie esaurite e non più

valide, i comandi *ad annum ex* articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940 per la copertura dei posti rimasti vacanti.

Nelle more della conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica, venivano in via provvisoria sospese tutte le predette operazioni.

Con l'approvazione della legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243, e per effetto delle innovazioni introdotte dall'articolo 6, commi 5 e 6, veniva modificato interamente il quadro operativo già predisposto, dovendosi procedere alla riduzione del contingente nelle istituzioni scolastiche non statali e nei corsi previsti dalla legge n. 153 del 1971, alla sospensione delle nuove destinazioni *ex* articolo 1 della legge n. 604 del 1982 e dei comandi *ex* articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940 nei medesimi corsi ed istituzioni non statali e, infine, alla sospensione di tutti i trasferimenti a domanda.

Venivano pertanto effettuate nell'ordine le seguenti operazioni, nel rispetto delle procedure a suo tempo concordate con le organizzazioni sindacali:

- a) trasferimenti d'ufficio;
- b) restituzione del personale che, avendo già completato il periodo massimo di servizio all'estero, si trovava in servizio presso istituzioni scolastiche statali per effetto di proroga *ex* articolo 18, comma 5, della legge n. 604 del 1982. I posti resisi vacanti venivano utilizzati per ricollocare il personale perdente posto per effetto della riduzione del contingente nelle scuole non statali;
- c) restituzione ai ruoli del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche non statali per effetto della soppressione dei posti disposti *ex lege* n. 243 del 1993;
- d) ricollocamento del personale nell'ambito della stessa area linguistica o in area linguistica diversa per la quale risultava conseguita una idoneità in prove di selezione specifiche.

Ultimate le summenzionate operazioni, si è proceduto a disporre, sui posti rimasti vacanti, le nuove destinazioni *ex* articolo 1 della legge n. 604 del 1982 - rispettando le relative graduatorie - e successivamente, in caso di graduatorie esaurite o non più valide, i comandi *ad annum ex* articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940, sempre nel rispetto dell'ordine di graduatoria. Le nuove destinazioni ed i comandi summenzionati hanno potuto essere disposti solo su posti di contingente presso scuole statali o straniere - ai sensi della legge n. 243 del 1993 - come dal seguente prospetto:

1) scuole elementari:

- a) non potevano essere disposte nuove destinazioni *ex* articolo 1 per esaurimento delle graduatorie di tutte le aree linguistiche;
- b) comandi *ex* articolo 19: posti 4 - sedi: Edimburgo 1, Grenoble 1, Zurigo 2.

Si fa osservare che gli insegnanti elementari di area linguistica francese - alla quale appartiene la sede di Grenoble - sono stati tutti ricollocati o restituiti ai ruoli di provenienza, a domanda o per compiuto periodo massimo di servizio all'estero. In particolare, risulta

tuttora vacante la sede di Charleroi (corsi *ex* legge n. 153 del 1971) di area linguistica francese, sede che non può essere coperta con nuova nomina (*ex* articolo 1 o *ex* articolo 19) stante il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 243 del 1993, ma che avrebbe potuto essere occupata mediante ricollocamento ove fosse stato disponibile altro personale perdente posto. L'assegnazione della docente con comando annuale, ai sensi dell'articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, avvenuta sulla base delle relative graduatorie, è stata pertanto disposta in conformità alla legge e nel rispetto delle esigenze di servizio.

Non appare pertanto fondato quanto asserito dall'onorevole interrogante in ordine alla possibilità di provvedere alla copertura della sede di Grenoble con personale perdente posto.

2) scuole secondarie di primo grado:

a) destinazione estero *ex* articolo 1 della legge n. 604 del 1982: posti 5 - sedi: Asmara 3, Karlsruhe 1, Madrid 1;

b) comando *ex* articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940: posti 6 - sedi: Addis Abeba 2, Asmara 2, Marsiglia 1, Nizza 1.

3) scuole secondarie di secondo grado:

a) destinazione *ex* articolo 1 della legge n. 604 del 1982: posti 16 - sedi: Addis Abeba 1, Asmara 1, Atene 1, Barcellona 1, Bratislava 1, Bruxelles 1, Culham 1, Lussemburgo 1, Mol 1, Varese 1, Casablanca 2, Madrid 1, Rabat 1, Sofia 1, Zurigo 1;

b) comandi *ex* articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940: posti 14 - sedi: Addis Abeba 4, Asmara 1, Barcellona 1, Bergen 1, Lussemburgo 2, Mol 2, Bratislava 1, Madrid 1, Vienna 1.

Risulta anche infondata l'asserzione relativa al conferimento della nomina a due docenti di ruolo di educazione fisica che sarebbe stata disposta ai sensi dell'articolo 19 del testo unico n. 740 del 1940. Infatti nell'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1992, 4ª serie speciale, per il reclutamento del personale da inviare all'estero con comando annuale non era neppure prevista la categoria dei docenti di educazione fisica, non essendo esaurita la graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 604 del 1982.

I due docenti venivano pertanto destinati nelle scuole statali di Asmara e Madrid ai sensi del citato articolo 1, nè poteva disporsi altrimenti trattandosi di posti ad orario di cattedra completo sui quali era obbligatoria la nomina di personale di ruolo.

I comitati di assistenza scolastica, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, non potevano in alcun modo essere attivati trattandosi in entrambi i casi di istituzioni scolastiche statali per le quali detti comitati non hanno alcuna competenza.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
FINCATO

(15 dicembre 1993)

PONTONE. - *Al Ministro del tesoro.* - Per sapere:

quali impedimenti ostacolano la definizione della pratica pensionistica di Orazio Tricarico (posizione n. 250910), nato a Troia (Foggia) il 4 giugno 1937 e residente a Napoli in via Gramsci 5, considerato che sono trascorsi ormai anni da quando lo stesso ha inoltrato la relativa domanda;

se e quali provvedimenti si intenda adottare per individuare le eventuali responsabilità al fine di tutelare i diritti di cittadini vittime, come sempre, delle disfunzioni della pubblica amministrazione.

(4-01759)

(2 dicembre 1992)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione in oggetto si informa che l'Istituto nazionale della previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha fatto presente di aver provveduto a liquidare in favore del signor Orazio Tricarico il trattamento di quiescenza a decorrere dall'8 marzo 1988, mediante l'emissione dei relativi atti.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GIUGNI

(17 dicembre 1993)

---

RABINO, CAMPAGNOLI, RAVASIO, DOPPIO, INNOCENTI, MONTINI, CUSUMANO, PISTOIA, ZANGARA, CARPENEDO, LADU, CREUSO, MANZINI, MICOLINI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che il 29 gennaio 1992 è stata regolamentata con la legge n. 112 del 1992, recante «Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli», e successivamente il 16 aprile 1992 è stata definita con circolare n. 627/4812 del Ministero dei trasporti, la procedura che permette di omologare i rimorchi agricoli privi di idonea documentazione per la circolazione su strada;

che la legge è stata accolta con favore dagli agricoltori e dalle loro organizzazioni professionali poichè mirante alla sanatoria di numerosissime situazioni di irregolarità presenti nel paese;

che in fase di applicazione si registrano difficoltà ed incomprensioni e talora si frappongono ostacoli da parte degli uffici provinciali della motorizzazione civile;

che si riscontrano infatti difformità procedurali in relazione sia alla tipologia di rimorchio da ammettere al collaudo, con palese eccesso di discrezionalità da parte dei responsabili degli uffici provinciali (ad esempio quelli di Siena, Modena, Bologna, Alessandria), sia alle procedure di collaudo che, in taluni casi, risultano penalizzanti e dunque non rispondenti ad una legge di sanatoria quale è la n. 112 del 1992,

si chiede di conoscere:

per quali motivi gli uffici provinciali della motorizzazione civile non si limitino ad accertare che le caratteristiche dei rimorchi agricoli (documentate da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale, che si assume la responsabilità in merito alla idoneità strutturale del

rimorchio agricolo alla circolazione) siano rispondenti al vero, come prevede la succitata circolare applicativa della legge;

in base a quali disposizioni ministeriali si sia, nei fatti, determinata una «casistica» di ammissione al collaudo non prevista in alcun modo dalla legge;

in particolare, per quale motivo, sulla base di questa arbitraria «casistica», non possano usufruire della sanatoria rimorchi, impropriamente definiti «industriali», di consolidato uso agricolo, di età superiore ai 15 anni, di struttura idonea al trasporto che, pur omologati in tempi passati, si trovano attualmente senza documentazione, nè targa, atti alla circolazione e pertanto destinati alla rottamazione o all'abbandono, con grave nocumento economico ed ambientale;

allo stesso modo, perchè non possano essere omologati quei rimorchi costruiti artigianalmente, assemblando pezzi di varia provenienza; va infatti sottolineato che il codice della strada (articoli 54 e 56 del decreto legislativo n. 285 del 1992) non fa alcun riferimento alla «casistica» operata impropriamente dalle motorizzazioni civili, peraltro ripresa in circolari ministeriali di dubbia legittimità giuridico-amministrativa;

se non si ritenga giustificato ed utile per l'agricoltura e per l'economia nazionale tendere all'abbassamento dei costi di produzione delle aziende agricole attraverso l'utilizzazione dei rimorchi anzidetti, in modo da poter più utilmente riversare questo risparmio in settori della meccanizzazione agricola più innovativi;

se infine il Ministro in indirizzo intenda dare tutte le disposizioni atte al rispetto della legge n. 112 del 1992, in quanto legge di sanatoria a favore del settore produttivo agricolo che riveste un importante ruolo economico e sociale e che è attualmente investito da una grave crisi.

(4-04953)

(1° dicembre 1993)

RISPOSTA. - Non risulta che gli uffici provinciali citati nella interrogazione abbiano adottato, in materia di visita e prova di rimorchi agricoli, procedure contrastanti con la legge 29 gennaio 1992, n. 112.

In particolare, occorre tenere presente che questa riguarda i rimorchi agricoli non omologati e non si applica ai rimorchi già industriali, che, nel caso di trasformazione in agricoli, restano disciplinati dalla circolare della Direzione generale n. 153 del 1988 di questo Ministero.

*Il Ministro dei trasporti*  
COSTA

(22 dicembre 1993)

ROVEDA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'attuale disciplina dei registratori di cassa ha previsto l'emissione dello scontrino anche per la categoria degli ambulanti;

che a tale categoria appartengono svariate tipologie di operatori economici del piccolo commercio ed in particolare:



- 1) operatori regolari con licenza;
- 2) abusivi italiani, abusivi stranieri immigrati regolari ed irregolari;

constatato:

che solo la prima categoria, quella degli operatori con licenza e partita IVA, è obbligata all'emissione dello scontrino mentre ovviamente gli abusivi ignoreranno, come ignorano, la norma;

che viene così a crearsi una situazione di disparità da concorrenza sleale da parte di chi evade perchè abusivo rispetto a chi, regolare, deve ottemperare alla norma;

che la categoria in oggetto è spesso composta da operatori con valore aggiunto molto modesto e quindi la disparità suaccennata potrebbe favorire il passaggio alla situazione di abusivo di operatori fino al 31 dicembre 1992 con licenza e regolari,

l'interrogante chiede di sapere:

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per evitare che gli abusivi attuino una forma di concorrenza sleale obbligandoli ad una altrettanto rigorosa registrazione e liquidazione di imposte dirette ed indirette oltre che ad una forma sostitutiva per le altre imposte d'impresa che gli esercenti regolari da sempre pagano;

se al Ministro non sembri doveroso, nel momento in cui viene richiesto un maggior rigore ai cittadini in regola con la legge, chiedere altrettanto a chi sfacciatamente specula negli stessi luoghi di vendita praticamente rubando il lavoro ai piccoli commercianti regolari.

(4-01977)

(12 gennaio 1993)

**RISPOSTA.** - L'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale nel settore del commercio ambulante.

Al riguardo si fa innanzitutto presente che, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, l'attività accertatrice degli uffici viene programmata sulla base di criteri selettivi fissati annualmente con decreto del Ministro delle finanze. Detti criteri sono preordinati alla individuazione di quelle posizioni fiscali nei confronti delle quali l'azione di controllo appare più necessaria e, quindi, anche più proficua. Gli stessi uffici, tuttavia, nell'ambito di tale programmazione e con l'ausilio della Guardia di finanza, non trascurano di coinvolgere nella propria azione di verifica quei soggetti che svolgono attività produttiva di reddito in forma abusiva qualora le stesse rivelino aspetti evasivi di rilevante entità.

Si ricorda inoltre che l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel generalizzare l'obbligo di documentazione delle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ha esteso al settore del commercio su aree pubbliche l'obbligo del rilascio dello scontrino a mezzo di appositi apparecchi misuratori fiscali. Di conseguenza, l'intera categoria dei commercianti su aree pubbliche è soggetta dal 1° gennaio 1993 all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale mediante

apparecchi misuratori le cui caratteristiche tecniche sono state disciplinate dall'amministrazione finanziaria con decreto del 30 marzo 1992.

Nell'ipotesi di mancata installazione dei predetti apparecchi il su citato articolo 12 della legge n. 413 del 1991 prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative e penali nei confronti degli operatori economici.

A ciò aggiungasi la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000 che lo stesso articolo 12 prevede a carico del destinatario dello scontrino fiscale che, a richiesta degli organi accertatori nel luogo della operazione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire lo scontrino stesso o lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo inferiore a quello reale.

Si ha fondato motivo di ritenere che i descritti strumenti di controllo dei corrispettivi degli operatori commerciali su aree pubbliche possano costituire un valido deterrente contro il fenomeno dell'abusivismo assai diffuso in tale categoria.

*Il Ministro delle finanze*

GALLO

(13 dicembre 1993)

---

SALVATO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere per quali ragioni non sia stata ancora concessa l'autorizzazione all'istituzione per l'anno scolastico 1993-1994 della classe quarta per tecnico delle industrie meccaniche presso la sede coordinata di Gragnano (Napoli) richiesta dal sindaco del suddetto comune e dal preside dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Galileo Galilei» in base alle iscrizioni già presentate.

(4-04501)

(12 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che la richiesta per l'autorizzazione di una quarta classe per tecnico delle industrie meccaniche - presso la sede coordinata di Gragnano dell'istituto professionale «G. Galilei» di Torre Annunziata - era pervenuta a questo Ministero oltre i termini utili necessari a consentire l'adozione di un provvedimento positivo con effetto dall'inizio del corrente anno scolastico.

Allo scopo, tuttavia, di venire incontro alle attese della popolazione scolastica interessata, il Ministero, aderendo anche alla richiesta in tal senso formulata dal provveditore agli studi di Napoli, ha ugualmente

autorizzato il funzionamento della suddetta quarta classe, che - così come riferito dal medesimo provveditore - è ormai in funzione da oltre un mese.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(14 dicembre 1993)

SCIVOLETTO, NOCCHI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* -  
Premesso:

che il provveditore agli studi di Ragusa con una interpretazione burocratica, restrittiva ed inaccettabile della circolare ministeriale n. 80 del 23 marzo 1993 e del decreto interministeriale del 14 gennaio 1993 concernenti la formazione delle classi della scuola media di primo grado, ha determinato, in particolare per le seconde e terze classi, una situazione grave e delicata sia sul terreno della continuità didattica compromessa dallo smembramento delle classi con inevitabili disagi socio-educativi per gli alunni, sia sul terreno dell'aggravio di spesa per le famiglie, costrette in molti casi a cambiare i libri di testo, sia sul terreno occupazionale con la perdita di centinaia di posti di lavoro per il personale docente e non docente a seguito della soppressione di 32 classi di scuola media in provincia di Ragusa;

che il provveditore agli studi di Ragusa non ha tenuto conto, nell'applicazione delle norme pur necessarie di razionalizzazione, nè dei criteri di omogeneità, gradualità e flessibilità espressamente richiamati dalle norme, nè dei disagi e delle proteste delle famiglie e degli alunni, nè delle posizioni responsabili assunte dalle organizzazioni sindacali della scuola - CGIL, CISL, UIL, SNALS - che sono state costrette ad effettuare uno sciopero il giorno 7 giugno 1993, nè delle conclusioni positive emerse dall'incontro del 9 giugno 1993 fra le rappresentanze locali e nazionali dei sindacati, della scuola ed il Governo rappresentato dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione senatore Innamorato il quale, peraltro, correttamente e puntualmente, in data 10 giugno 1993, ha inviato al provveditorato agli studi di Ragusa la nota n. 17712 con la quale si afferma: «gli obiettivi del piano pluriennale di rideterminazione del rapporto alunni-classi debbono essere conseguiti dai provveditori agli studi con la gradualità e la flessibilità rese necessarie dalla situazione del personale e dalle condizioni di funzionamento delle scuole di ciascuna provincia», e più avanti: «per le formazioni delle classi di scuola media successive alla prima, l'articolo 4 comma 2 del decreto interministeriale prevede l'accorpamento soltanto tra classi parallele ed omogenee della stessa scuola, qualora il numero medio per classe sia inferiore a 23», e infine: «si prega, pertanto, di riesaminare i provvedimenti adottati, con l'urgenza richiesta anche dal deterioramento delle relazioni sindacali, assicurando, comunque, la continuità, in via prioritaria ma non esclusiva, alle classi terminali dei corsi di studi»;

che la 7ª Commissione permanente del Senato sta esaminando disegni di legge presentati da diversi gruppi parlamentari che modifi-

cheranno sostanzialmente la legge n. 466 del 1988 sui punti specifici relativi alle modalità di costituzione delle classi e di mantenimento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative della massima urgenza il Ministro della pubblica istruzione intenda intraprendere al fine di garantire, in modo tassativo, che nell'attuazione del piano pluriennale di razionalizzazione delle scuole medie di primo grado nella provincia di Ragusa vengano rispettate, specialmente per le seconde e terze classi (sedici su trentadue), i criteri di omogeneità, gradualità e flessibilità espressamente previsti dalla norma, vengano bloccati o revocati i provvedimenti di smembramento delle classi e di rottura della continuità didattica che comporteranno l'assegnazione di alunni a classi diverse, con lingue diverse, con libri diversi, nonché la perdita di centinaia di posti di lavoro sottoposti a forme selvagge di mobilità;

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga opportuno verificare, anche attraverso un'ispezione specifica, il grado estremo di tensione e di disagio determinatosi in provincia di Ragusa tra le famiglie, gli alunni e il personale della scuola a seguito dei provvedimenti del provveditore agli studi di Ragusa, al fine di riaffermare lo spirito e la lettera della norma e la credibilità degli impegni assunti dal Governo.

(4-03515)

(17 giugno 1993)

RISPOSTA. - In merito alla questione riguardante le scuole medie della provincia di Ragusa, si fa presente che, a seguito dei chiarimenti forniti da questo Ministero al provveditore agli studi di Ragusa circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 14 gennaio 1993, il medesimo provveditore con decreto del 29 giugno 1993 ha ripristinato il funzionamento di 12 delle 15 terze classi soppresse in organico di diritto.

Ulteriori provvedimenti di ripristino di classi soppresse sono stati adottati dal capo dell'ufficio scolastico provinciale in sede di determinazione dell'organico di fatto.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(14 dicembre 1993)

SPECCHIA. - *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'8 gennaio 1992 lo scrivente presentò l'interrogazione 4-07501 al Ministro della pubblica istruzione sulla illegale ed assurda situazione esistente presso la scuola «Mameli» di Brindisi, ove addirittura dal mese di aprile del 1990 gli alunni, i docenti ed il personale della scuola «convivono» con alcune famiglie che hanno occupato abusivamente una parte dell'edificio scolastico;

che il 14 dicembre 1991 la Guardia di finanza sequestrò in alcuni locali illegalmente occupati due quintali di sigarette di contrabbando;

che per più di un anno gli studenti, i professori ed il personale della scuola hanno dovuto affrontare una grave situazione igienico-sanitaria provocata dalla presenza maleodorante di una vera e propria «piscina» di liquami di fogna provenienti dalle tubature rotte dei locali abusivamente occupati;

che l'interrogante, oltre a chiedere l'eliminazione dei liquami e la riparazione delle tubature, suggerì che almeno si provvedesse a dividere con un muro di recinzione la zona occupata dagli abusivi dall'altra utilizzata dalla scuola;

che, nonostante le diverse richieste del preside, l'autorevole intervento del prefetto di Brindisi e un esposto-denuncia dell'interrogante, soltanto dopo alcuni mesi il comune provvide ad eliminare i gravi inconvenienti igienico-sanitari;

che, invece, è rimasta inalterata la situazione di assurda, illegale e pericolosa convivenza e che non si comprende per quali motivi e per quali segnalazioni lo sgombero dell'edificio con la forza pubblica, disposto per il 31 maggio del 1990, venne sospeso, pare su disposizione della magistratura;

che sorprende l'atteggiamento del provveditore agli studi che avrebbe dovuto quantomeno far sospendere le lezioni, a tutela della sicurezza e della incolumità degli alunni, dei professori e del personale della scuola;

che nel mese di aprile di quest'anno il preside ha informato il sindaco, il prefetto ed il provveditore agli studi di un fatto gravissimo, rappresentato dalla presenza di teppisti che con macchine e moto percorrono a forte velocità i viali dell'edificio scolastico entrando dal cancello utilizzato dagli abusivi;

che tutto ciò costituisce davvero un potenziale pericolo per la incolumità di tutti,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere:

a) per assicurare il rispetto della legge e per segnalare alla magistratura responsabilità e comportamenti omissivi o compiacenti;

b) per far adottare almeno misure urgenti, a salvaguardia della incolumità degli alunni, dei docenti e del personale della scuola, come, ad esempio, la costruzione di un muro di recinzione che divida la parte dell'edificio occupata abusivamente dall'altra utilizzata dalla scuola.

(4-03351)

(28 maggio 1993)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde anche a nome del Ministero di grazia e giustizia, si ritiene di dover far presente che il provveditore agli studi di Brindisi già da tempo è ripetutamente intervenuto presso la competente amministrazione comunale per sollecitare il medesimo ente a porre in essere ogni intervento atto ad eliminare i problemi attual-

mente esistenti presso la scuola media «Mameli» di Brindisi a causa dell'abusiva occupazione di una parte dell'edificio da parte di alcune famiglie.

È stata anche richiesta la costruzione di un muro divisorio tra i locali occupati abusivamente e quelli destinati alle attività scolastiche.

Nonostante tali sollecitazioni, l'amministrazione comunale, pur ribadendo l'impegno alla soluzione del caso, non ha adottato fino ad oggi alcuna iniziativa; la medesima si è anche dichiarata contraria alla costruzione del muro in quanto, ad avviso dell'ente in parola, un tale provvedimento avrebbe definitivamente avallato l'occupazione.

Da parte sua la procura della Repubblica di Brindisi ha fatto presente l'impossibilità a provvedere al ricovero dei nuclei familiari in altre strutture pubbliche o private per indisponibilità di locali da parte del comune e per carenza di mezzi finanziari.

Il comune, infatti, ha concesso la disponibilità di locali di proprietà comunale siti in via Osanna da adibire esclusivamente a deposito delle masserizie di pertinenza dei soggetti destinatari dei provvedimenti giudiziari.

Per quanto riguarda poi l'eventuale sospensione delle lezioni, ipotizzata dall'onorevole interrogante, si ritiene opportuno far presente che, trattandosi di un pubblico servizio, il servizio scolastico può essere sospeso solo in presenza di particolari condizioni.

Questa amministrazione, comunque, provvederà a sollecitare nuovamente e con forza il comune di Brindisi affinché i problemi di cui trattasi possano essere al più presto risolti.

Anche il provveditore agli studi di Brindisi, consapevole che la scuola deve svolgere nel miglior modo la sua funzione educativa, continuerà ad adoperarsi per una rapida definizione del caso.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(14 dicembre 1993)

---

SPERONI. - *Al Ministro del tesoro.* - Nel comunicare, in data 2 febbraio 1990, il conferimento della pensione al signor Eulio Radica, numero di posizione 7839011, la Cassa pensioni dipendenti enti locali indicava in diciotto anni e due mesi il periodo conteggiato per ricongiunzione, ai sensi della legge n. 29 del 1979; ciò in base ai dati trasmessi dall'INPS.

In effetti, tale periodo risulta dai tabulati delle sedi INPS di Chieti e di Varese; tuttavia, dal conteggio risulta escluso un ulteriore periodo, dal gennaio 1974 all'aprile 1977, risultante dal tabulato trasmesso in data 10 novembre 1989 dalla sede INPS di Milano.

In considerazione del rilevante danno economico derivante dalla mancata inclusione di tale periodo ai fini del calcolo complessivo della pensione, si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare in merito.

(4-02574)

(3 marzo 1993)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto l'Istituto nazionale della previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica comunica quanto segue.

Con decreto n. 342912 del 20 febbraio 1990 è stata conferita al signor Eulasio Radica, a decorrere dal 1° agosto 1987, la pensione determinata sulla base di un servizio utile complessivo di 28 anni, 4 mesi e 13 giorni così costituito: 10 anni, 2 mesi e 15 giorni di servizio prestato alle dipendenze dell'istituto «La Provvidenza» di Busto Arsizio e 18 anni, un mese e 28 giorni di servizio ricongiunto ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979 sulla base dei modelli TRC rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di Chieti e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di Varese.

L'Istituto, in data 4 maggio 1993, inoltre, ha provveduto a riliquidare la pensione in favore dell'interessato con la ricongiunzione dell'ulteriore periodo di servizio certificato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano.

Da quanto precede risulta che il periodo di servizio complessivo utile a pensione è di 31 anni, 10 mesi e 7 giorni.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GIUGNI

(17 dicembre 1993)

STEFÀNO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -  
Premesso:

che il gruppo Belleli-stabilimenti di Taranto ha dato vita a una nuova azienda Belleli, alla quale è stato conferito personale, senza il consenso del sindacato e dei lavoratori interessati (previsto dall'articolo 9 - disciplina generale - sezione prima del contratto collettivo nazionale di lavoro del 14 dicembre 1990 e dall'articolo 1406 del codice civile), e in assenza di un progetto di innovazione industriale;

che la Belleli Montaggi srl ha fatto ricorso, fin dal suo nascere, alla cassa integrazione straordinaria;

che si è, dopo questi eventi, aperta una vertenza che ha spinto i lavoratori occupati e cassintegrati ad organizzare un'assemblea permanente all'interno degli stabilimenti, allo scopo di ripristinare corrette e costruttive relazioni industriali;

considerato:

che è evidente un uso esorbitante dello strumento della cassa integrazione da parte del gruppo Belleli, sia perchè si continua a mantenere un rapporto preferenziale con gli appalti esterni, sia perchè, anche nel caso della creazione di una «nuova azienda», non si creano opportunità di lavoro, ma si operano meri trasferimenti di cassa integrazione;

che l'iniziativa del gruppo Belleli appare in evidente contrasto con gli articoli 24 e 25 della legge n. 675 del 1977;

che il trasferimento di personale, coinvolgendo anche rappresentanti sindacali aziendali, ha tradito atteggiamenti discriminatori dell'azienda verso quei delegati sindacali più impegnati nelle vertenze interne,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Governo di fronte alla grave situazione che si è determinata negli stabilimenti Belleli di Taranto e per favorire l'evoluzione positiva della vertenza aperta dai lavoratori.

(4-03479)

(16 giugno 1993)

STEFÀNO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che il sindacato dei Cobas-Belleli, aderente all'Associazione nazionale sindacato lavoratori autorganizzati, ha inoltrato alla procura della Repubblica un documento nel quale dichiara:

che la Belleli industrie meccaniche srl di Taranto ha trasferito 500 unità lavorative nelle due nuove società (Belleli montaggi srl e Belleli elettrico strumentale srl) senza il consenso dei lavoratori interessati;

che la Belleli non ha operato alcun trasferimento di rami d'azienda, dato che queste nuove società non costituivano reparti organici dell'«azienda madre» e i lavoratori in esse conferiti provengono da vari reparti;

che da un lato la cessazione del rapporto di lavoro con la Belleli industrie meccaniche dei 500 lavoratori è avvenuta in corso di cassa integrazione straordinaria e dall'altro il nuovo rapporto di lavoro con la Belleli montaggi e la Belleli elettrico strumentale nasce con la cassa integrazione guadagni straordinaria;

che la Belleli nella scelta dei lavoratori da conferire ha adottato criteri discriminatori, «liberandosi» degli attivisti FIOM, degli invalidi e dei lavoratori con ridotte capacità lavorative;

che le nuove società per la totale dipendenza dall'«azienda madre» e per la loro inconsistenza economica (20 milioni di capitale sociale) non sono nelle condizioni di garantire l'occupazione di tutti i lavoratori cassintegrati;

che le lavorazioni in atto alla Belleli montaggi vengono completate all'interno della Belleli industrie meccaniche o Belleli porto, poichè trattasi di segmenti della lavorazione della «azienda madre»;

che alcune unità «conferite» alla Belleli montaggi o alla Belleli elettrico strumentale vengono mandate a lavorare in altre aziende del gruppo Belleli, in particolare Belleli porto e Simi sistemi;

considerato che il sindacato Cobas-Belleli chiede l'intervento della procura della Repubblica per accertare:

se la Belleli abbia illegittimamente operato le cessazioni dei rapporti di lavoro e i conferimenti ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

se la Belleli abbia illegittimamente e in modo fraudolento fatto richiesta di cassa integrazione;

se l'utilizzo in corso di prestazioni di lavoro nelle aziende del gruppo configuri una violazione della legge n. 1369 del 1960;



se, infine, la Belleli abbia inteso con l'operazione «scorpori» aggirare normative fiscali,

l'interrogante chiede di sapere se i fatti denunciati siano stati accertati e quali provvedimenti si intenda prendere.

(4-04445)

(6 ottobre 1993)

RISPOSTA. (\*) - A seguito della ristrutturazione organizzativa attuata dal gruppo Belleli, circa 500 lavoratori, già dipendenti dalle aziende «STA-BIM» e «YARD», sono stati trasferiti ad altre unità produttive di nuova costituzione. Precisamente le società di destinazione, anch'esse operanti a Taranto, sono state la «Belleli montaggi» e la «Belleli elettro strumentale». La prima ha assorbito circa 200 lavoratori dal 7 giugno 1993 e la seconda i rimanenti (circa 300) con decorrenza 1° agosto 1993.

I trasferimenti costituiscono parte integrante del piano di ristrutturazione aziendale in relazione al quale la ditta ha inoltrato, tra l'altro, domanda di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria riferito complessivamente a 962 unità lavorative.

La direzione aziendale mediante lo scorporo di interi reparti autonomi, fatti confluire in altre società separate e distinte, ha inteso attuare, in sostanza, dei trasferimenti d'azienda.

A tale scopo ha espletato gli adempimenti prescritti dalla legge dando corso alle necessarie preventive consultazioni sindacali.

Effettivamente è insorta al riguardo una controversia con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e segnatamente con la FIOM-CGIL; quest'ultima, insieme con il consiglio di fabbrica della Belleli industrie meccaniche, ha contestato la configurabilità stessa dell'operazione come trasferimento d'azienda.

La vertenza è stata composta mediante un accordo sindacale stipulato presso la locale prefettura in data 27 luglio 1993.

L'accordo contiene, tra l'altro, specifiche garanzie in favore delle maestranze trasferite.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
GIUGNI

(17 dicembre 1993)

---

STEFANO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che gli studenti del liceo-ginnasio «Archita» di Taranto, che hanno frequentato la quinta ginnasiale, sezione F, nell'anno scolastico 1992-1993, ritenendo loro diritto frequentare tutti insieme anche nell'anno scolastico 1993-1994 la classe prima liceale nella medesima sezione F (classe intermedia), hanno rivolto un appello al Ministro della pubblica istruzione e al provveditore agli studi di Taranto, sottoli-

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

neando le finalità educative previste dalla circolare applicativa del decreto per il riordinamento delle classi;

che gli studenti hanno fatto altresì presente che la soppressione della classe non è giustificabile perchè il numero degli iscritti alla prima F non solo non si è ridotto rispetto a quello degli alunni frequentanti l'anno scorso la quinta F, ma addirittura è aumentato di tre unità;

considerato:

che un totale di 17 alunni, insieme con i loro genitori, hanno presentato al Ministro della pubblica istruzione un'istanza volta al mantenimento della suddetta classe con le seguenti motivazioni:

1) le prime liceali sono classi intermedie e non iniziali in quanto non si chiude un ciclo di studi e non si sviluppano nel triennio indirizzi differenti, come avviene negli istituti tecnici e professionali;

2) nell'accorpamento di alunni provenienti dalle due diverse classi ginnasiali (B od F), le uniche tradizionali, si modifica un equilibrio associativo costituitosi nel tempo, con conseguente difficoltà di integrazione tra gruppi-classe diversi;

3) dal punto di vista didattico, tale accorpamento potrebbe avere ripercussioni negative sul piano dell'apprendimento individuale e della classe non omogenea per impostazioni metodologiche e livelli di partenza;

4) viene scossa la fiducia degli alunni e delle famiglie nella stabilità dell'istituzione scuola, che non riesce a garantire la continuità e quindi l'efficacia di un processo educativo avviato da ben due anni;

5) il danno economico riportato dalle famiglie che hanno acquistato i libri di testo adottati dai docenti del corso F;

che gli stessi alunni nell'anno scolastico 1991-1992 sono dovuti ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Puglia per vedere riconosciuti i propri diritti messi in discussione dal provveditorato, nel momento in cui era stato diminuito ancora una volta il numero delle classi ginnasiali,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adoperarsi perchè venga annullato al più presto il provvedimento in questione che vede interessati non solo la classe di cui si tratta, ma l'intero liceo «Archita» con le famiglie dei 680 alunni iscritti e la stessa città di Taranto.

(4-04400)

(5 ottobre 1993)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il competente provveditore agli studi ha fatto presente che in sede di determinazione dell'organico di fatto per l'anno scolastico 1993-94 presso il liceo classico «Archita» di Taranto si è reso necessario procedere alla rideterminazione del numero delle classi, tenuto conto che le quarte ginnasiali e le prime liceali, previste nell'organico di diritto, avrebbero funzionato con un numero di allievi inferiore ai parametri stabiliti dal decreto interministeriale del 14 gennaio 1993.

Era infatti prevista la costituzione di 6 quarte ginnasiali di cui 4 con un numero di alunni inferiore alle 20 unità per classe e 6 prime liceali

di cui 4 con un numero di 16 (sezione A), 12 (sezione B), 18 (sezione C) e 12 (sezione F) allievi.

Per quel che riguarda tali ultime classi occorre precisare che le disposizioni contenute nel succitato decreto interministeriale (articolo 5, comma 6) prevedono che le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, seconda classe dell'istituto magistrale, terza classe del liceo artistico, del liceo scientifico e degli istituti tecnici e professionali) vengano costituite secondo gli stessi parametri e criteri delle prime classi iniziali degli istituti superiori.

Peraltro, la fusione delle sezioni B ed F ha comportato la costituzione di una classe con 24 allievi che ad avviso del medesimo provveditore è perfettamente compatibile con la ricettività delle aule del liceo «Archita».

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(14 dicembre 1993)

STEFANO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -  
Premesso:

che i soci della cooperativa edilizia «Generale Vallone» di Taranto inviarono in data 10 gennaio 1992 denuncia per gravi irregolarità nella conduzione della stessa al Ministero del lavoro, chiedendo la nomina di un commissario governativo;

che le irregolarità riguardavano soprattutto i bilanci, il contratto di appalto dei lavori, alcune vendite «sospette» di terreni di proprietà della cooperativa e l'espulsione illegittima dei soci assegnatari che avevano promosso l'ispezione ministeriale; ai suddetti soci, seppur espulsi, non venivano rimborsate le rilevanti somme anticipate e gli alloggi a loro regolarmente assegnati venivano venduti ad altri soggetti non aventi diritto;

che l'ispettore nominato dal Ministero nel dicembre 1992 ha inviato la sua relazione con richiesta di gestione commissariale (ex articolo 17 della legge n. 59 del 1992);

considerato:

che i soci, oltre ad aver sostenuto numerose azioni legali contro gli amministratori e il costruttore onde evitare di perdere i capitali anticipati e l'assegnazione dell'alloggio, hanno dovuto promuovere un arbitrato che dichiarò illegittima l'espulsione ma significò anche un ulteriore esborso economico;

che gli amministratori della cooperativa, avendo conosciuto prima della ufficializzazione la decisione del collegio arbitrale, non paghi della prima espulsione, decretarono una nuova espulsione (di soci già espulsi); con la speranza che arrivasse il commissario governativo, i soci promuovevano un altro arbitrato necessario anche se ingiusto;

che il comitato che doveva decidere la nomina del commissario ha rinviato per ben tre volte le riunioni e questo ritardo ha comportato

per i soci un altro sacrificio economico ben più consistente del primo, in quanto il collegio arbitrale riunitosi il 5 ottobre 1993 ha dichiarato che le spese sono interamente a carico dei ricorrenti per mancanza della controparte;

che nel mese di luglio 1993 gli amministratori e il costruttore, dopo diverse denunce all'autorità giudiziaria, finalmente venivano sottoposti a custodia cautelare per un lungo periodo sulla base delle indagini predisposte dal giudice penale e dalla Guardia di finanza di Taranto;

che nel mese di settembre 1993 alcuni di questi, già sottoposti ai provvedimenti restrittivi di cui sopra, venivano condannati a più di un anno di reclusione per appropriazione indebita pluriaggravata e tentata truffa in danno di soci di un'altra cooperativa edilizia, tale «Florinda» di Taranto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro non ritenga, per tutti i motivi sopra elencati, che la nomina del commissario sia urgentissima, al fine di garantire l'immediato ripristino di una corretta gestione della compagine sociale che ponga fine alla passata gestione, di stabilire la reale situazione debitoria e di onorare i mutui contratti, consentendo ai soci aventi diritto il pieno possesso degli alloggi;

se non ritenga dunque opportuno accelerare l'iter burocratico del commissariamento.

(4-04554)

(14 ottobre 1993)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole interrogante con la quale si evidenzia l'esigenza di intervenire per la situazione di irregolarità segnalata dai soci della cooperativa «Generale Vallone», si rende noto che il comitato centrale delle cooperative nella seduta del 15 ottobre 1993 ha espresso parere unanime a che la predetta società venga posta in gestione commissariale.

A seguito di tale decisione l'ufficio competente ha dato corso all'iter procedurale inerente tale provvedimento.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*  
GIUGNI

(17 dicembre 1993)

TADDEI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il comitato dei genitori, insegnanti ed alunni del liceo scientifico «G. Marconi» di San Miniato (Pisa), con nota del 25 luglio 1993, ha richiesto a codesto Ministero la prosecuzione della sperimentazione, in atto nei bienni dei corsi B e C, in due trienni;

che tale richiesta deriva dal fatto che risulterebbe, invece, inoltrata dalla scuola la richiesta di un solo triennio di sperimentazione; considerato:

che il consiglio scolastico provinciale ha espresso la volontà di permettere alle singole scuole di proseguire nelle sperimentazioni già iniziate;

che per la sperimentazione dei due bienni in atto è stato allestito un laboratorio con un investimento di circa 120 milioni ed in caso di non continuazione si sarebbe in presenza di evidente spreco;

che dal punto di vista didattico è incomprendibile la conclusione della sperimentazione dopo un biennio;

che tale concetto è esplicitamente richiamato dalla circolare ministeriale del 23 marzo 1993 laddove è scritto: «sarà assicurata fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi di studio la prosecuzione delle iniziative avviate».

l'interrogante chiede di sapere se si intenda concedere al liceo «G. Marconi» di San Miniato la prosecuzione della sperimentazione per i due bienni in atto fino al «ciclo conclusivo dei corsi di studio».

(4-03976)

(28 luglio 1993)

RISPOSTA. - La questione sollevata si è risolta positivamente in quanto il provveditore agli studi di Pisa ha autorizzato, presso il liceo scientifico «G. Marconi» di San Miniato, la prosecuzione della sperimentazione per il biennio di matematica e fisica secondo il Piano nazionale dell'istruzione, trattandosi di conseguenziale completamento, sul piano didattico, dei percorsi formativi già avviati.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(14 dicembre 1993)

VOZZI, PIERRI, CALVI, FOGU, RIVIERA, ROMEO, GALUPPO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il provveditore agli studi di Potenza applicando in maniera illogica e illegittima il decreto-legge n. 288 del 1993 ha avanzato una proposta che porta al taglio indiscriminato di classi e sezioni nell'intera provincia, senza in alcun modo tener conto delle caratteristiche orografiche, delle distanze e della carenza dei trasporti pubblici;

che, con eccesso di rigore, si è attuato un accorpamento di sezioni nella scuola materna che comporta in molte realtà l'affidamento di oltre 30 bambini dai 3 ai 5 anni ad una sola maestra,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi che, nella scuola media dell'obbligo, hanno comportato la chiusura di 11 classi in regola con le disposizioni vigenti (decreto interministeriale 14 gennaio 1993) e il mancato accoglimento delle 6 richieste di sdoppiamento; gli interroganti sono convinti che il provveditore agli studi ha ritenuto di trasformare il rapporto tendenziale in obiettivo da raggiungere fin dalla prima applicazione del decreto;

quale risparmio comporti la differenza tra 18,08 (dato presente in una prima proposta dell'ufficio scolastico provinciale) e 18,25 indicato

dal decreto-legge n. 288 del 1993, visto che il personale di ruolo sarà comunque retribuito;

infine, quali assurdi criteri abbiano comportato la determinazione per la scuola materna del rapporto 22,50 alunni-sezione in una provincia con una popolazione di 450.000 abitanti suddivisi in 100 comuni disaggregati per il 95 per cento su territorio montano.

(4-04261)

(17 settembre 1993)

RISPOSTA. - In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che questo Ministero, con nota n. 22350/JR del 30 settembre 1993, ha fatto presente al provveditore agli studi di Potenza che l'anticipazione, dal corrente anno scolastico, delle direttive contenute nel piano pluriennale di rideterminazione delle classi previsto dall'articolo 5 della legge n. 412 del 1991 sarebbe dovuta avvenire nel rispetto delle specifiche esigenze locali delle zone interessate ed, in particolare, dei piccoli comuni di montagna.

Con la succitata nota sono state, pertanto, fornite al medesimo provveditore agli studi precise istruzioni affinché procedesse, d'intesa con i competenti enti locali, alla revisione delle determinazioni in un primo tempo assunte, in applicazione anche delle direttive emanate, per una graduale e flessibile applicazione dei nuovi rapporti alunni-classi, con il decreto interministeriale del 24 settembre 1993.

Alle istruzioni in tal senso ricevute risulta essersi debitamente attenuto il dirigente del suindicato ufficio scolastico provinciale, il quale ha assicurato di avere salvaguardato il funzionamento delle sezioni di scuola materna e delle scuole dell'obbligo nelle varie località della provincia.

In relazione, comunque, all'esigenza di adeguati aggiustamenti dei rapporti alunni-classi - che per il corrente anno scolastico dovevano essere intesi, così come evidenziato con la circolare ministeriale n. 18 del 1993, come termini di riferimento tendenziali da applicare in relazione alla delicata situazione della finanza pubblica - si osserva che opportune determinazioni saranno adottate per il prossimo anno scolastico sia sulla base delle esperienze in via di acquisizione sia con riferimento ad eventuali innovazioni di natura legislativa.

A quest'ultimo proposito si ricorda che in sede di approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge di accompagnamento della manovra finanziaria - ultimamente licenziato dal Senato - il Governo ha accolto alcuni specifici emendamenti i quali dispongono, tra l'altro, che per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96 la rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni-classi sia effettuata, sentiti gli enti locali, con apposito, separato provvedimento, «tenuto conto delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia in particolare nelle aree montane, nonché della presenza di alunni portatori di *handicap*».

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(9 dicembre 1993)



